



Bruxelles, 17 giugno 2022
(OR. en)

10402/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0151(NLE)

SCH-EVAL 88
MIGR 196
COMIX 329

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	17 giugno 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9752/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 dell'Italia sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen in materia di rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 dell'Italia sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 17 giugno 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 dell'Italia
sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 28 giugno e il 2 luglio 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen dell'Italia in materia di rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 950, è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Il sistema italiano di gestione dei casi di rimpatrio fornisce alle autorità nazionali uno strumento efficiente e integrato che favorisce una gestione efficace dei casi di rimpatrio ed è considerato un punto di particolare interesse che contribuisce all'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. Inoltre, l'indipendenza del garante nazionale, la portata della sua azione, le formazioni impartite alle scorte per i rimpatri in materia di diritti fondamentali, e la rete regionale di osservatori formati dei rimpatri forzati che operano sull'intero territorio italiano sono considerati punti di particolare interesse in relazione al monitoraggio dei rimpatri forzati.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Italia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nel corso della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4 e 7.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Italia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Italia è invitata a

1. assicurare che sia emessa senza inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo la cui domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata rigettata, in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, come indicato anche nella raccomandazione 1 della decisione di esecuzione 6358/17 del Consiglio;
2. garantire che le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento impongano un chiaro obbligo di rimpatrio in un paese terzo conformemente alla definizione di rimpatrio di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

3. garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati prima di adottare una decisione di rimpatrio, al fine di tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso;
4. garantire che, nel valutare l'interesse superiore del minore in relazione ai minori non accompagnati, conformemente all'articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, si valuti sistematicamente se il rimpatrio forzato sia nel loro interesse superiore quale soluzione duratura, tenendo conto delle esigenze specifiche del minore e delle condizioni di accoglienza nel paese di rimpatrio, come previsto dall'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE e come indicato anche nella raccomandazione 5 della decisione di esecuzione 6358/17 del Consiglio;
5. modificare la legislazione nazionale al fine di consentire l'adozione di una decisione di rimpatrio e l'imposizione di un divieto d'ingresso anche nei casi in cui il soggiorno irregolare sia individuato nel corso di una verifica all'uscita, in base a un'analisi caso per caso e tenuto conto del principio di proporzionalità, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE e come indicato anche nella raccomandazione 6 della decisione di esecuzione 6358/17 del Consiglio;
6. migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di vita nei centri di trattenimento; garantire il rispetto della vita privata sia nei locali sanitari che durante le visite di avvocati e/o psicologi;
7. adottare tutte le misure necessarie per garantire che le decisioni di rimpatrio siano eseguite in maniera efficace in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; a tale scopo garantire, in particolare, risorse umane adeguate; allineare la capacità di trattenimento alle esigenze reali; eliminare gli ostacoli che limitano il ricorso a misure alternative al trattenimento; aumentare la promozione dei progetti di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione, tra l'altro attraverso attività di sensibilizzazione e consulenza proattive.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
